



Tribunale Ordinario di Prato

SEZIONE UNICA CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice, dott. Maria Iannone, nella procedura esecutiva n. 157 dell'anno 2009, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.1.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che

- con ricorso depositato il 2.11.2015 e decreto di fissazione udienza la Banca CR Firenze ha chiesto "che la S.V. Ill.ma Voglia dare disposizione al delegato Dott. Attilio Coco di fissare gli esperimenti d'asta dei beni espropriandi" deducendo che "da una visura Cerved presso la Camera di Commercio risulta che il Tribunale di Prato, con decreto del 30.01.2015, ha dichiarato l'estinzione della procedura del concordato preventivo";

- da ultimo all'udienza del 26.1.2016 la difesa della debitrice ha chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c. atteso che "che il procedimento di concordato è stato dichiarato estinto in data 30.1.2015 e rilevato che l'istanza di riassunzione è stata dep. Il 6.11.2015 chiede che sia dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva essendo l'istanza depositata fuori dai termini di cui all'art. 627 c.p.c.";

- all'esito della discussione il Tribunale ha riservato la decisione;

Ritenuto che

- in via preliminare può rilevarsi che la giurisprudenza appare attualmente divisa circa gli effetti della presentazione del ricorso per concordato preventivo sulle procedure esecutive già pendenti: se infatti la formulazione dell'art. 168 L. Fall., facendo espresso riferimento alla categoria della nullità, farebbe propendere per la tesi dell'improcedibilità dell'esecuzione forzata individuale a fronte della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo presentato dal debitore esecutato, sussistono ragioni di tutela del creditore precedente che inducono parte della giurisprudenza ad adottare la tesi della sospensione della procedura esecutiva, atteso soprattutto l'effetto meramente sospensivo correlato al termine concesso per la presentazione della proposta concordataria, effetto che può essere assimilato alla sospensione c.d. esterna del processo esecutivo *ex* art. 623 c.p.c.;

- orbene a tale ultima tesi ha aderito il Tribunale proprio nell'intento di tutelare le ragioni dei creditori e di consentire la verifica della procedura concordataria onde addivenire in caso di omologa alla declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione a mente dell'art. 168 l.f. ed in caso di mancanza di tale omologa alla ripresa delle operazioni di vendita su istanza tempestiva dei creditori;

- nessuna udienza è stata perciò fissata né peraltro richiesta dalle parti al fine di verificare l'esito della procedura concorsuale, atteso che nessuna norma prevede tale incumbente né tanto meno – si ripete – alcuna richiesta è mai stata formulata né all'udienza in cui la sospensione è stata disposta né al di fuori, tenuto peraltro conto che l'art. 184 l.f. prevede l'obbligatorietà del concordato omologato per i creditori anteriori alla domanda;

- inconferente quindi il richiamo alla decisione del Tribunale di Vicenza del 4.2.2014 come articolata dalla difesa della CR Firenze, nel quale peraltro la sospensione era stata richiesta concordemente da tutte le parti, versandosi quindi una ipotesi diversa da quella venuta all'attenzione della scrivente;

- orbene anche alla sospensione disposta *ex* art. 623 c.p.c. secondo la giurisprudenza di legittimità trova applicazione la previsione di cui all'art. 627 c.p.c. ancorché solo nel termine per procedere alla



riassunzione e non anche nel resto, atteso che la disposizione in esame è riferita all'ipotesi in cui la prosecuzione del processo esecutivo debba avvenire come conseguenza della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio istaurato a seguito della proposizione di una delle opposizioni esecutive previste dal codice di rito;

- al fine dell'individuazione del *dies a quo* deve farsi applicazione dei principi espressi dal giudice di legittimità ancorché in ipotesi diverse da quella oggetto di esame per la quale allo stato non consta alcun precedente, a mente della quale "Il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronunzia del provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione, sempre che lo stesso non sia stato impugnato, mentre è irrilevante che sia stata presentata istanza di revoca, che - al pari delle vicende impugnatorie ad essa relative - non preclude il decorso del termine ex art. 627 cod. proc. civ." (Cassazione civile, sez. III, 09/04/2015, n. 7109; Cassazione civile, sez. III, 03/09/2007, n. 18539);

- facendo applicazione di tale principio il *dies a quo* va individuato nel provvedimento del Tribunale di Prato che ha dichiarato l'estinzione del procedimento concordatario del 30.1.2015, in guisa che la riassunzione operata dalla creditrice deve considerarsi tardiva in quanto depositata solo in data 2.11.2015, ben oltre il termine di cui all'art. 627 c.p.c.;

- alla medesima conclusione deve pervenirsi anche accedendo alla tesi della CR Firenze che il *dies a quo* deve essere individuato nella conoscenza legale dell'evento interruttivo e non dal verificarsi dell'evento medesimo secondo l'insegnamento espresso dalla corte di legittimità dalla medesima creditrice citata;

- irrilevante sul punto è la considerazione espressa dalla CR Firenze che l'estinzione del procedimento concordatario non le sia mai stato comunicato atteso che lo stesso è stato adottato in una fase ancora iniziale della procedura in esame che non aveva visto il coinvolgimento dei creditori ed a seguito della rinuncia degli stessi istanti (sui quali non gravava alcun obbligo normativo di comunicazione né rispetto ai creditori né rispetto alla procedura esecutiva), ma va osservato che dalla documentazione in atti è evincibile che la notizia in ordine all'estinzione di tale procedimento è stata oggetto di pubblicità legale ossia di annotamento nel registro delle imprese (al pari del deposito della domanda di ammissione);

- come infatti evincibile dalla visura camerale storica della società debitrice depositata all'udienza del 1.12.2015 nella quale è indicato "data ultimo protocollo 2.2.2015" appare evidente che l'ultimo evento registrato è ascrivibile al 2 febbraio 2015 e tenuto conto della data di estinzione del procedimento concordatario (30.1.2015) e dell'assenza di altri eventi registrati nella visura medesima coerenti per data con quest'ultimo, deve concludersi che dell'estinzione del procedimento concordatario - al pari della sua apertura - sia stata fatta annotazione nel registro delle imprese già nel febbraio del 2015; detta circostanza peraltro risulta anche dalla visura *Cerved* depositata dalla Banca CR Firenze sub doc. n. 3 a corredo dell'istanza di riassunzione;

- orbene a tale data ossia al 2 febbraio 2015 (per quanto sopra) va individuato il *dies a quo* dal quale i creditori hanno avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza legale dell'estinzione dell'evento che aveva causato la sospensione con loro onere di provvedere alla riassunzione della procedura esecutiva nel termine legale, in guisa che deve concludersi per la tardività della richiesta riassunzione con conseguente declaratoria di estinzione della procedura esecutiva in epigrafe;

- né peraltro è possibile accedere alla tesi della CR Firenze a mente della quale la fissazione di una udienza interlocutoria nella presente sede - si ripete non richiesta da nessuno e non normativamente prevista - avrebbe impedito l'inutile decorso del termine per riassumere il procedimento, tenuto conto che il termine di decadenza in questione può essere interrotto o impedito esclusivamente dal comportamento della parte sulla quale ricade il relativo onere in guisa che, ove non compiuto, avrebbe esclusivamente condotto a quell'udienza ipoteticamente fissata dalla scrivente ad una declaratoria - questa volta d'ufficio - dell'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c.;

- a ciò peraltro va aggiunto, che la Banca CR Firenze ha riassunto la procedura esecutiva proprio attraverso una visura eseguita dal *Cerved* dalla quale peraltro risultava l'annotazione dell'estinzione della procedura concorsuale in data 2.2.2015, in guisa ancor più da dimostrare la esigibilità della condotta in questione peraltro già tenuta dal creditore (o da qualunque altro munito di titolo esecutivo ed idoneo a dare impulso alla procedura esecutiva) ancorché non tempestivamente;



- alla stregua di tali considerazioni, la procedura esecutiva va dichiarata estinta ai sensi dell'art. 627 c.p.c. in quanto non tempestivamente riassunta;
- secondo la richiesta del legale della CR Firenze le sue competenze devono essere liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 come in dispositivo;
- sussistono le condizioni per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Prato ai sensi dell'art. 7 n. 2 della legge fallimentare;

P.Q.M.

Visto l'art. 627 c.p.c

Dichiara

Estinta la procedura in epigrafe;

ordina

Al Conservatore dei RRII del Comune di Prato la cancellazione della formalità di pignoramento r.p.n. 5525 del 28.7.09;

Visto l'art. 632 c.p.c.

Liquida

Alla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., in persona del l.r.p.t., euro 4.372,00 quali compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;

Visto l'art. 7 n. 2 l.f.

Dispone

La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Prato.
Si comunichi.

Prato, 30.4.2016

IL CASO .it
Il Giudice
dott. Maria Iannone

